

TI_GERICHTE 14.2024.74 vom 8. November 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-11-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2024.74

FR: TI_GERICHTE 14.2024.74 du 8 novembre 2024

IT: TI_GERICHTE 14.2024.74 del 8 novembre 2024

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di ammissione in una casa per anziani. Conclusioni ricevibili in una procedura di rigetto. Requisiti del riconoscimento di debito: firma dell'escusso e determinazione o determinabilità della somma da pagare

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto supplente ha stabilito che il contratto di ammissione non costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione, giacché l'importo della retta non è né quantificato, né era facilmente determinabile in base al contratto, dovendo essere calcolato in un secondo tempo sulla scorta della documentazione prodotta da CO 1. Per lo stesso motivo, ha giudicato ininfluenti i moduli per la revisione annuale del calcolo della retta, emessi dalla PI 2. Circa l'AGI e le prestazioni non comprese nella retta, il magistrato ha considerato che dai documenti agli atti non si evince un impegno chiaro, determinato e inequivocabile dell'escussa a pagarli, salvo per quanto attiene all'allacciamento TV via cavo, all'allacciamento telefonico diretto (in uscita) e all'acqua minerale in camera, per cui il contratto prevede costi forfettari mensili, rispettivamente di fr. 10.– (punto 16.3 e allegato n. 6), fr. 10.– (punto 16.2 e allegato n. 5) e fr. 15.– (punto 3.6). Onde il parziale accoglimento dell'istanza nel senso del rigetto dell'opposizione limitatamente alle (dieci) mensilità di tali poste (fr. 350.– = 10 x [fr. 10.– + fr. 10.– + fr. 15.–]), riportate nelle fatture indicate nel precetto esecutivo, oltre agli interessi di mora del 5% dal 1° luglio 2023.

E. 4

Nel reclamo, in primo luogo l'RE 1 sostiene, in sostanza, di aver correttamente calcolato la retta di CO 1, poi approvata dall'UACD, tenendo conto sia delle Direttive concernenti l'applicazione ed il computo delle rette differenziate nelle case per anziani riconosciute in base alla legge anziani, sia della donazione da lei elargita a parenti, liberalità che RA 1 ha del resto ammesso al dibattimento. Chiede pertanto, in via principale, il "riconoscimento della legittimità del credito a [suo] favore" e, in via subordinata, la condanna di RA 1 "in qualità di legale rappresentante della signora CO 1, al pagamento del dovuto, a seguito di amministrazione infedele dei beni e degli averi della stessa".

E. 4.1

Va innanzitutto ricordato che in una procedura di rigetto (definitivo o provvisorio) dell'opposizione l'escutente può chiedere unicamente, per l'appunto, di "rigettare", ovvero eliminare l'opposizione interposta dall'escusso. Richieste volte al "riconoscimento della legittimità del credito" posto in esecuzione oppure alla "condanna", a qualsivoglia titolo, di chicchessia "al pagamento del dovuto", esulano da tale procedura e sono pertanto

irricevibili. Nella fattispecie, il petitum del reclamo può tutt'al più essere interpretato quale richiesta di riformare la decisione impugnata nel senso di rigettare in via provvisoria l'opposizione interposta da CO 1 per l'intero credito posto in esecuzione.

E. 4.2

Ciò detto, con la sua argomentazione il reclamante non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, che non verte sulla correttezza della retta, bensì sull'inesistenza di un riconoscimento di debito, coerentemente con lo scopo della procedura di rigetto dell'opposizione (sopra consid. 2). Insufficientemente motivato, nella misura in cui la censura esula dal tema della procedura di rigetto, il reclamo è al riguardo irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).

E. 5

In secondo luogo, l'RE 1 afferma che CO 1 è sua debitrice per il semplice fatto di aver concluso il contratto di ammissione. Al riguardo, spiega che la mancata indicazione in quel documento degli importi della retta giornaliera e dell'AGI "è da ritenersi infondata ai fini della legittimità contrattuale". Fa notare che le Direttive concernenti l'applicazione ed il computo delle rette differenziate nelle case per anziani riconosciute in base alla legge anziani prevedono che dopo l'ammissione del residente la retta viene calcolata dalla CpA, sulla scorta della documentazione da lui prodotta, quindi approvata dall'UACD, sicché il suo importo non può essere indicato già nel contratto. Tuttavia, il reclamante osserva che il contratto dispone che in attesa dell'approvazione la struttura fattura l'importo minimo fissato dall'UACD (punto 3.3) e le Direttive stabiliscono che la struttura può fatturare l'importo massimo, qualora senza giustificato motivo il residente non produca la documentazione richiesta entro due mesi dall'ammissione. Inoltre, al momento della conclusione del contratto RA 1, quale rappresentante dell'escussa, ha ricevuto copia delle Direttive e della "tabella di calcolo base per la determinazione della retta massima dell'UACD", sicché era a conoscenza del suo importo. Le Direttive prescrivono poi che l'AGI spetta alla CpA.

E. 5.1

Sennonché, la censura dell'RE 1 si fonda su allegazioni di fatto integralmente nuove e, dunque, integralmente inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2). In prima sede, esso si era infatti limitato, nell'istanza, a riportare i numeri delle fatture indicati sul precetto esecutivo (cfr. act I, punto 6, pag. 2) e al dibattimento, in replica, a produrre documenti e sostenere che da essi emergessero donazioni di CO 1 a parenti (act II, pag. 1). Fondata integralmente su fatti inammissibili in seconda sede, di cui non si può dunque tenere conto ai fini del giudizio, la censura è irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).

E. 5.2

Per abbondanza, va rilevato che l'importo della retta è stato stabilito dopo la conclusione del contratto di ammissione, o meglio al momento dell'approvazione da parte dell'UACD, sicché in occasione della conclusione CO 1 (come il suo rappresentante) non sapeva che importo si stava impegnando a pagare. Ciò esclude che il contratto possa costituire un riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF, che secondo la giurisprudenza e la dottrina deve vertere su un ammontare determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1 con rimandi; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a

ed. 2021 , n. 15 e 26 ad art. 82 LEF). La situazione non cambia neppure tenendo conto che, in concreto, in attesa dell'approvazione del contratto, l'RE 1 avrebbe fatturato la retta minima, giacché neppure l'importo della stessa viene stabilito nel contratto, bensì in un atto, ancora una volta, successivo dell'UACD, o meglio dal DSS (Direttive , art. 3 comma 1), che non poteva quindi per definizione essere richiamato dal contratto. Il reclamante non può nemmeno riferirsi validamente alla clausola relativa alla retta massima, da un lato, ancora una volta, perché l'importo massimo non risulta quantificato nel contratto o in un documento al quale esso rinvia, e dall'altro poiché l'RE 1 non dimostra che le condizioni stabilite dal punto 3.3 del contratto (mancata consegna o documentazione incompleta) erano date per le pretese poste in esecuzione, ciò che pare comunque escluso, poiché le fatture indicate nel precetto esecutivo (per i mesi da marzo 2023 a gennaio 2024, doc. C accluso all'istanza) si riferiscono a rette approvate dall'UACD (doc. N e O).

E. 6

In terzo luogo, l'RE 1 ritiene che alla decisione impugnata si opponga anche "l'evidenza del riconoscimento di debito esercitata dal signor RA 1 nella corrispondenza". Rileva infatti che egli ha scritto, nell'e-mail del 16 gennaio 2022, che "dal 1 marzo 2022 la signora CO 1 non potrà più versare l'intero importo della retta", in quello del 29 marzo 2022 che "era e resta evidente che dal patrimonio della signora CO 1 la retta venga pagata", in quello del 2 maggio 2022 che "nei prossimi giorni sarà mia premura inviarle copia della notifica di tassazione dell'anno 2021 in modo da definire la retta precisa per il 2022" e nello scritto del 23 settembre 2022 che nonostante "l'impossibilità da parte della signora CO 1 di pagare l'intera retta da voi richiesta [... l'] abbiamo lasciat [a] presso la Casa Anziani PI 1 in quanto siamo sicuri abbia il diritto a restarvi pagando solo l'importo che ricevete mensilmente". Conclude che da tale corrispondenza risulta "la [sua] consapevolezza [...] della situazione debitoria e del relativo riconoscimento di debito". Aggiunge che egli, il 22 agosto 2022, ha annunciato il cambiamento di domicilio dell'escussa, "riconoscendo" così l'impossibilità di pagare il dovuto.

E. 6.1

Di nuovo la censura dell'RE 1 si fonda su allegazioni di fatto nuove e dunque inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2 e 5.1). Fondata integralmente su fatti inammissibili in seconda sede, la censura è irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).

E. 6.2

Per abbondanza, sia ricordato che per poter fungere da titolo di rigetto provvisorio nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF il riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata deve recare la firma manoscritta o elettronica qualificata dell'escusso giusta l'art. 14 cpv. 1 o 2 bis CO (sentenza della CEF 14.2023.137 del 20 marzo 2024 consid. 5.3 e i rinvii). Ora, le tre e-mail (doc. 9-11 acclusi al reclamo) non sono firmate dal rappresentante dell'escussa, mentre lo scritto del 23 settembre 2022 (doc. 11 bis) non contiene alcun riconoscimento delle pretese poi dedotte in esecuzione, giacché egli contesta che la sua assistita debba pagare più di quanto "da lei sostenibile".

E. 7

Da ultimo, l'RE 1 fa notare che la conferma della decisione impugnata costituirebbe un precedente, che consentirebbe ai residenti o ai loro rappresentanti di eludere il pagamento del dovuto. Per evitare perdite finanziarie, le CpA dovrebbero poi, di conseguenza, rifiutare nuove ammissioni fino all'approvazione del calcolo della retta da parte dell'UACD, con

pregiudizio per le persone che abbisognano un'ammissione d'urgenza.

E. 7.1

Il reclamante misconosce che la via agevolata del rigetto provvisorio dell'opposizione in procedura sommaria (art. 82 LEF) è aperta per legge solo a chi è in possesso di un riconoscimento di debito constatato in un atto pubblico o in una scrittura privata firmata manualmente o elettronicamente dall'escusso, sicché chi vuole usufruire di tale via deve necessariamente fare in modo di procurarsi un simile titolo, fermo restando che se non vi riesce, il creditore può sempre far accertare il proprio credito con un'azione creditoria in procedura ordinaria o di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) e ottenere, previa una corrispondente conclusione, il rigetto definitivo dell'opposizione dell'escusso (art. 79 LEF; citata CEF 14.2023.137 consid. 5.5). Anche sotto questo profilo il reclamo si rivela infondato.

E. 7.2

L'impossibilità di fissare d'acchito nel contratto di ammissione l'importo della retta a carico del residente a causa della necessità di una preventiva approvazione dell'UACD è del resto un ostacolo almeno parzialmente superabile, giacché è possibile, da un lato, prevedere rette minime provvisorie e tariffe forfettarie, e dall'altro, chiedere al residente (o al suo rappresentante legale) di firmare un nuovo contratto (o un'aggiunta allo stesso) dopo l'approvazione dell'UACD e dopo ogni revisione dell'importo della retta (o di altre poste).

E. 8

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) , segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte , cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

E. 9

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 44'274.20, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – RE 1, _____, _____; – RA 1, _____, _____. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente _____ Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.